



CITTA' DI ORBASSANO



Allegato a delibera del Consiglio Comunale n° 57 del 30/11/2020
in vigore dal 19/12/2020

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 Istituzione del Corpo di Polizia Locale
- Art. 2 Dipendenza gerarchica
- Art. 3 Qualifiche e funzioni rivestite dagli appartenenti al Corpo
- Art. 4 Modello organizzativo
- Art. 5 Pari opportunità

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 6 Organico del Corpo
- Art. 7 Organizzazione gerarchica
- Art. 8 Subordinazione gerarchica, distintivi di grado, ordini e direttive
- Art. 9 Attribuzioni del Comandante
- Art. 10 Compiti del Vice Comandante
- Art. 11 Compiti dei Commissari
- Art. 12 Compiti degli Ispettori
- Art. 13 Ufficiale Responsabile di turno
- Art. 14 Compiti degli Agenti

TITOLO III NORME D'ACCESSO AL CORPO, AI RUOLI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 15 Requisiti per l'accesso al Corpo dall'esterno
- Art. 16 Cause di non idoneità
- Art. 17 Inquadramento nei ruoli
- Art. 18 Accesso ai ruoli del personale interno
- Art. 19 Formazione di base per Agenti
- Art. 20 Altri corsi d'istruzione professionale
- Art. 21 Aggiornamento professionale

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI

- Art. 22 Uniforme di servizio
- Art. 23 Gradi e distintivi
- Art. 24 Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela
- Art. 25 Bracciali di contenimento
- Art. 26 Camera di attesa
- Art. 27 Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 28 Tessera di riconoscimento, distintivo e matricola
- Art. 29 Patente di servizio

TITOLO V SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 30 Finalità generali dei servizi
- Art. 31 Servizi stradali appiedati
- Art. 32 Servizi a bordo di veicoli
- Art. 33 Collegamento dei servizi
- Art. 34 Servizi di pronto intervento
- Art. 35 Servizi interni
- Art. 36 Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art. 37 Collaborazione con le altre Forze di Polizia
- Art. 38 Collaborazione alle attività di Protezione Civile

- Art. 39 Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale
- Art. 40 Scorte d'onore e Gonfalone del Comune
- Art. 41 Ordine di servizio
- Art. 42 Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione
- Art. 43 Collaborazioni per eventi straordinari con altre amministrazioni
- Art. 44 Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 45 Relazioni sindacali
- Art. 46 Efficacia dei servizi del corpo

TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

- Art. 47 Organizzazione del servizio
- Art. 48 Guida di veicoli ed uso di strumenti
- Art. 49 Richieste di congedo ordinario - prestazioni straordinarie
- Art. 50 Prolungamento del servizio – rientro in servizio
- Art. 51 Mobilitazione dei servizi
- Art. 52 Reperibilità degli appartenenti al Corpo
- Art. 53 Divieti ed incompatibilità

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 54 Norme generali: doveri
- Art. 55 Codice etico
- Art. 56 Rapporti con gli organi di stampa
- Art. 57 Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 58 Orario e posto di servizio
- Art. 59 Rapporti interni al Corpo
- Art. 60 Comportamento in servizio
- Art. 61 Salute

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E TUTELA LEGALE

- Art. 62 Procedimenti disciplinari
- Art. 63 Casi di assenza dal servizio
- Art. 64 Accertamenti sanitari
- Art. 65 Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo
- Art. 66 Tutela legale e assicurazioni integrative degli appartenenti al Corpo

TITOLO IX NORME FINALI, DI RINVIO E COMPETENZE

- Art. 67 Norme di rinvio
- Art. 68 Competenza della Giunta Comunale e del Comandante del Corpo di Polizia Locale
- Art. 69 Entrata in vigore
- Art. 70 Pubblicità del Regolamento

ALLEGATO "A":

REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n° 145) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE" E (D.G.R. 1 LUGLIO 2008, n° 16 – 9063) "STRUMENTI DI AUTOTUTELA".

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Il presente Regolamento del Corpo Polizia Locale, in seguito per brevità denominato solamente Regolamento, disciplina le materie di cui agli Artt. 4 e 7 della Legge n. 65/1986, nonché della Legge Regione Piemonte 30 novembre 1987, n° 58, assumendo altresì carattere di specialità ed integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ex Art.35, c. 7° del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, con il presente Regolamento, è organizzato il servizio di Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 7/1° della Legge n. 65/1986, viene istituito il Corpo di Polizia Locale.

Il Corpo di Polizia Locale è inserito nella struttura organizzativa del Comune.

L'organizzazione e il funzionamento del Corpo sono disciplinati dal presente Regolamento.

Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2

Dipendenza gerarchica

Il Corpo di Polizia Locale è posto alle dipendenze funzionali del Sindaco.

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco, impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comando.

Il personale che ha ricevuto l'ordine o la segnalazione urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile notizia al Comando.

Art. 3

Qualifiche e funzioni rivestite dagli appartenenti al corpo

Il personale del Corpo di Polizia Locale nell'ambito del proprio territorio di competenza riveste la qualifica di:

- **"pubblico ufficiale"**, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- **"agente di polizia giudiziaria"**, riferita agli Agenti di Polizia Locale ai sensi dell'art. 57, 2° comma del Codice di Procedura Penale e dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- **"ufficiale di polizia giudiziaria"**, riferita al Comandante Dirigente del Corpo, agli Ufficiali, ai Sottufficiali addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 57, 1° comma del Codice di Procedura Penale e dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

- **" agente di pubblica sicurezza"**, in funzioni ausiliarie ai sensi degli art. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- **"agente, sottufficiale e ufficiale"**, del Corpo di Polizia Locale a seconda del grado rivestito ai sensi del presente Regolamento;
- **"agente di polizia stradale"**, riferita agli Agenti e Ispettori, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S.;
- **"ufficiale di polizia stradale"**, riferita al Comandante e ai Commissari, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S.;
- **"messo notificatore"**, riferita agli atti connessi alle funzioni di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza e Polizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 agosto 1999, n. 265.

Inoltre svolge funzioni di:

- **"polizia tributaria"**, secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.

Art. 4 Modello organizzativo

In applicazione del D.G.R 21 luglio 2008, n° 50 – 9268, il modello organizzativo della Polizia Locale prevede quattro profili professionali funzionali: ruolo dei Dirigenti, ruolo dei Commissari, ruolo degli Ispettori e ruolo degli Agenti. Nell'ambito dei ruoli sono previsti gradi distinti con funzioni e specifiche come da tabella a seguito riportata.

Ruolo	Denominazione di grado	Funzione
Agenti	Agente Agente scelto Assistente	Agente
Ispettori	Ispettore Ispettore Capo	Sottufficiale
Commissari	Vice Commissario Commissario Commissario Capo	Ufficiale
Dirigenti	Dirigente	Dirigente

Art. 5 Pari opportunità

Il principio cosiddetto delle pari opportunità costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si fonda l'organizzazione del Corpo. Tale principio è inteso come diritto all'eliminazione di ogni forma di distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, nell'assegnazione all'interno del Corpo, di servizi e/o compiti al personale.

Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente esterno e dal lavoro notturno e vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni.

Il Comandante è responsabile della corretta traduzione del principio di pari opportunità nell'ambito dell'organizzazione interna e deve sollecitamente intervenire al fine di rimuovere qualsivoglia ostacolo che ne impedisca e/o ritardi la realizzazione.

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 6 Organico del corpo

Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Corpo è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni, nonché dalle norme generali in materia di organici.

La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, all'estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune e alla presenza di servizi pubblici essenziali di rilevanza sovracomunale.

La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire un'equilibrata ed articolata presenza numerica tra essi in modo che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.

Art. 7 Organizzazione gerarchica

La struttura organizzativa può prevedere a discrezione dell'Amministrazione Comunale la figura apicale nel ruolo di Dirigente a cui viene attribuito di diritto il titolo di Comandante del Corpo di Polizia Locale, qualora sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65. In assenza della qualifica dirigenziale, il Sindaco attribuisce la nomina di Comandante ad un appartenente al ruolo dei Commissari, tenuto conto del curriculum professionale acquisito e delle attitudini personali al ruolo da ricoprire.

Il Comandante, sentito il parere del Sindaco, per il buon funzionamento della struttura organizzativa può nominare un Vice Comandante scelto fra l'organico inquadrato nel ruolo di Commissario.

La nomina del Vice Comandante è a tempo determinato e decade automaticamente, con la nomina di un nuovo Comandante.

Art. 8 Subordinazione gerarchica, distintivi di grado, ordini e direttive

La subordinazione gerarchica fra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è stabilita in base al grado attribuito nell'ordine d'importanza così come segue:

- Comandante del Corpo
- Vice Comandante
- Commissario
- Vice Commissario
- Ispettore Capo
- Ispettore

- Assistente
- Agente Scelto
- Agente

I distintivi di grado sono quelli indicati nella D.G.R 21 luglio 2008, n° 50 – 9268. Nell'ambito dei ruoli attribuiti, il distintivo di grado viene assegnato secondo le direttive regionali medesime con provvedimento formale dell'Amministrazione che delega per l'esecuzione il Comandante della Polizia Locale.

La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità nel ruolo dall'anzianità di servizio nel comparto della Polizia Locale e a parità di quest'ultima dalla maggiore età anagrafica.

Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Corpo medesimo e, sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori.

Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.

Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.

Art. 9 Attribuzioni del Comandante

La funzione di Comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza e appartenenza all'area della Polizia Locale.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha eminentemente compiti di direzione generale del Corpo.

Al Comandante compete anche la gestione, l'organizzazione e l'addestramento di tutti gli appartenenti della struttura.

In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico professionale degli operatori;
- assegna il personale alle varie unità organizzative interne;
- dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede alla programmazione di tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini giornalieri di servizio;
- dirige e coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
- propone encomi al personale ritenuto meritevole.

Provvede altresì:

- all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;

- al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
- a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia, con i rappresentanti politici dell'Amministrazione e con la comunità;
- ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- a rappresentare il Corpo nei rapporti interni, esterni e in occasione di funzioni, cerimonie, manifestazioni pubbliche, civili e religiose;
- a tenere le relazioni con tutti gli enti pubblici e assistenziali del territorio;
- a mantenere le relazioni con gli organi d'informazione e di stampa;
- a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.

Art. 10 Compiti del Vice Comandante

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati. E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione e dal Comandante.

In modo particolare, coordina i servizi assegnati alle unità operativa dell'ufficio Comando per i quali svolge la relativa attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati.

Assicura l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante.

Organizza e coordina di persona servizi di particolare rilievo o in cui sia impiegato numeroso personale.

Sorveglia e controlla l'operato del personale addetto ai servizi di competenza ed emana istruzioni dettagliate sui compiti da assolvere.

Adotta provvedimenti che ritenga utili per il buon andamento del servizio stesso, sottoponendo all'esame superiore ogni proposta che comporti provvedimenti di una certa importanza e carattere continuativo, cura l'istruzione professionale del personale assegnato agli uffici e servizi ad esso affidati, sostituisce il Comandante del Corpo in caso di assenza o di impedimento riferendogli di quanto avvenuto e disposto nel contempo.

Art. 11 Compiti dei Commissari

I Commissari coadiuvano il Comandante e sono responsabili dei procedimenti ai quali sono assegnati nonché, dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente, delle attività svolte, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.

Sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione e dal Comandante.

I compiti assegnati, nell'ambito della struttura operativa, sono principalmente i seguenti:

- coordinano e controllano l'organizzazione del personale assegnato alle unità operative anche emanando disposizioni di servizio concordandole con il Comandante, stabilendone le modalità d'esecuzione affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
- forniscono istruzioni normative ed operative al personale subordinato curandone anche l'aggiornamento professionale;
- curano la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti e segnalano per iscritto al Comandante eventuali situazioni e/o fatti di particolare rilievo;
- vigilano affinché il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente;
- controllano, con ispezioni, la buona conservazione delle dotazioni strumentali;
- provvedono alla ricezione di denunce e querele, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e si recano al domicilio del richiedente qualora siano presenti seri motivi di deambulazione;
- si assumono personalmente il coordinamento e la responsabilità di tutte quelle attività ove sono richieste particolari competenze o specifiche qualifiche insite nel ruolo;
- in alcune materie di loro competenza, attribuite con atto specifico del Comandante, svolgono lavoro di ricerca e di aggiornamento e preparano circolari o disposizioni da sottoporre all'adozione del Comandante;
- espletano ogni altro incarico affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali e ne rispondono direttamente.

Art. 12 Compiti degli Ispettori

L'Ispettore collabora con i superiori diretti.

- Svolge funzioni di coordinamento degli operatori impegnati nei servizi a lui assegnati;
- cura la gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici;
- istruisce pratiche annessi all'attività di Polizia Locale, redige relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi, assicura l'esatta interpretazione ed esecuzione delle disposizioni superiori;
- fornisce assistenza necessaria agli Agenti e partecipa attivamente a tutte le operazioni in atto.

Art. 13 Ufficiale Responsabile di Turno

L'Ufficiale Responsabile di Turno è un Commissario della Polizia Locale ovvero in assenza un Ispettore.

L'ufficiale Responsabile di Turno:

- assume nel turno assegnato la direzione delle squadre operative effettuando servizi esterni;
- rappresenta per il personale impiegato nei servizi esterni il primo, diretto e qualificato referente cui rivolgersi per ricevere indicazioni, disposizioni e supporto;
- controlla l'esecuzione degli ordini di servizio;
- riceve dal personale impiegato nei servizi esterni la comunicazione dei servizi di rilievo svolti di iniziativa, su richiesta o segnalazione;
- dispone e modifica i servizi giornalieri durante il turno di lavoro in relazione alle situazioni contingenti, risolvendo problemi tecnici ed organizzativi riguardanti le attività ed i servizi prestati tenendo conto del corretto equilibrio fra i turni e i ruoli del personale presente;

- riceve il pubblico per questioni riguardanti l'attività dei servizi esterni;
- dispone la sua sostituzione nel ruolo con personale idoneo, in caso di improvviso impedimento, dandone informazione al diretto interessato;
- informa il Comandante in relazione a fatti avvenuti durante il proprio turno di servizio.

Art. 14

Compiti degli Agenti

Gli Agenti svolgono prioritariamente i seguenti compiti:

- funzioni di Polizia Stradale, polizia locale, polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza, sicurezza urbana;
- assicurano altresì l'attento e puntuale controllo del territorio e segnalano, nel rispetto delle procedure interne al Corpo, ogni anomalia riscontrata e potenzialmente pregiudizievole per l'incolumità e sicurezza pubblica, la sicurezza urbana, la sicurezza stradale, il decoro urbano e l'ordinata civile convivenza, facendosi parte attiva per il positivo sviluppo delle relazioni tra la comunità locale e i cittadini;
- possono essere affidatari di pratiche a contenuto anche di concetto con responsabilità dei risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- curano altresì relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziali;
- redigono relazioni sui fatti rilevanti occorsi durante il servizio;
- espletano ogni altra competenza rientrante, per disposizione di legge e/o regolamento, nell'incarico affidato.

Gli Agenti appartenenti al Corpo devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute. Collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Gli Agenti improntano il proprio comportamento al senso di disciplina, lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.

TITOLO III

NORME D'ACCESSO AL CORPO, AI RUOLI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15

Requisiti per l'accesso al Corpo dall'esterno

L'accesso al Corpo della Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, prevede il possesso di requisiti tecnici, attitudinali e psicofisici.

1) Requisiti tecnici:

a) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987 n° 58 e successive modificazioni;

b) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di tutti i mezzi in dotazione al Corpo di cui è previsto l'uso per i servizi di competenza;

2) Requisiti attitudinali:

L'Amministrazione comunale in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizione. Il mancato possesso dei requisiti attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

3) Requisiti psicofisici:

a) Requisiti visivi:

- visus naturale 18/10 complessivi raggiungibile con qualsiasi correzione;
- senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

b) Requisiti uditivi:

- soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

c) Requisiti fisici:

- adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

d) Requisiti psichici:

- Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali. L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame dal medico specialistico competente in materia ai sensi di legge.

Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

Ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami dello specifico corso di formazione regionale per neo assunti, costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente.

La valutazione negativa al termine del periodo di formazione costituisce causa di recesso del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

L'impiego del personale nei servizi sul territorio non può comunque avere luogo se non dopo il superamento del corso, salvo che in attesa dell'espletamento siano direttamente assistiti da personale idoneo e con esclusive funzioni di supporto, escludendo la responsabilità della firma di qualsiasi atto amministrativo.

Art. 16 Cause di non idoneità

Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione al Corpo di Polizia Locale le seguenti condizioni:

- l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
- i tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;
- le disfonie e balbuzie;
- qualsiasi infermità o imperfezione tale comunque da pregiudicare o limitare in modo

rilevante l'attività di servizio;

- essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, per aver riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o per essere stati sottoposti a misure di prevenzione, oppure per aver rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 senza proporre la revoca come previsto dalla legge vigente.

Art. 17 **Inquadramento nei ruoli**

Per effetto delle facoltà concesse alla Pubblica Amministrazione locale dal D.G.R 21 luglio 2008, n° 50 – 9268 in sede di prima attuazione si stabilisce che:

Il Comandante del Corpo, non di qualifica dirigenziale è inserito nel ruolo dei Commissari con attribuzione del grado di Commissario Capo.

Il personale collocato in fascia economica "D" è inquadrato nel ruolo dei Commissari.

Il personale collocato in fascia economica "C" con compiti di coordinamento è inquadrato nel ruolo degli Ispettori.

Il personale collocato in fascia economica "C" senza compiti di coordinamento è inquadrato nel ruolo degli Agenti.

Il personale proveniente da enti esterni collocato in fascia economica "C" è inquadrato nel ruolo degli Agenti, anche se nella precedente Amministrazione svolgeva compiti di coordinamento.

I contingenti numerici del personale distribuito nei ruoli di inquadramento, devono essere improntati a scelte che tengano conto di criteri di efficienza e razionalità e della strutturazione del servizio che si vuole realizzare.

Art. 18 **Accesso ai ruoli del personale interno**

Fatte salve le norme sugli inquadramenti del personale in sede di prima attuazione dettati dal succitato D.G.R 21 luglio 2008, n° 50 – 9268, e alle norme contrattuali che regolamentano le progressioni per prove concorsuali, le specifiche modalità di accesso ai ruoli sono stabilite come segue:

1. Agenti:

L'inquadramento nel ruolo avviene in sede di prima assunzione negli organici della Polizia Locale. Viene attribuito il grado di Agente Scelto all'operatore con 10 anni di anzianità e Assistente con 20 anni di anzianità. Per anzianità si intende il servizio prestato nel comparto di Polizia Locale di qualsiasi ente.

2. Ispettori:

L'inquadramento nel ruolo avviene con selezione interna volontaria a cui possono concorrere gli Agenti con almeno dieci anni servizio. L'incaricato, nominato dal Comandante con atto formale, è sottoposto ad un periodo di prova di 1 anno, rinnovato tacitamente di 1 anno ulteriore, teso a valutare l'adeguatezza al ruolo di coordinamento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la decadenza motivata da parte del Comandante, la nomina si intende definitiva. La scelta degli Ispettori non è sindacabile e deve tenere conto prioritariamente delle attitudini del candidato a ricoprire il ruolo richiesto e in secondo ordine dell'anzianità di servizio maturata. Il nominato, ha la facoltà di rinunciare all'incarico con richiesta motivata e la rinuncia va accettata dal Comandante. In sede di nomina si assume il grado iniziale di Ispettore e decorsi 10 anni nel ruolo, sarà attribuito il grado di Ispettore Capo.

3. Commissari:

L'inquadramento avviene per superamento di prova concorsuale secondo i requisiti di partecipazione previsti nel bando.

4. Dirigenti:

L'inquadramento nel ruolo e la sua previsione nella struttura organizzativa è prerogativa della Giunta Comunale.

Art. 19 Formazione di base per Agenti

L'Amministrazione Comunale e i vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti, rispettivamente, a far frequentare e frequentare, nel periodo di prova ai sensi degli art. 12 e 13 della L.R. 58/1987 specifici corsi di formazione di base.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi del Corpo con affiancamento di personale già qualificato.

Gli agenti che non hanno frequentato il corso di formazione di base previsto dalla dagli art. 12 13 della Legge Regionale 58/1987, non possono svolgere i servizi esterni senza essere accompagnati da personale qualificato.

Art. 20 Altri corsi d'istruzione professionale

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "Interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Regione ai sensi della L.R. 57/91.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n° 58/87 e successive modificazioni.

Qualora sia assunto personale inquadrato nel ruolo di Commissario che non ha mai frequentato il corso di formazione base per agenti, sarà garantita la frequentazione a specifici corsi di formazione in funzione del ruolo da ricoprire.

L'Amministrazione comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte della Polizia Locale, allo scopo di garantire una migliore efficienza e rendimento nelle attività professionali. Il Comandante del Corpo programma e propone periodici corsi di addestramento ginnico-sportivi finalizzati alla pratica della difesa personale. I corsi proposti sono da considerare come materia di aggiornamento e formazione professionale e sono da considerare nell'orario di servizio.

L'Amministrazione salve particolari esigenze di servizio, può consentire che personale atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive regionali, nazionali od internazionali, con il riconoscimento del trattamento di missione ed, inoltre può mettere a disposizione gratuita del personale fuori servizio gli impianti sportivi comunali, per la pratica sportiva agonistica e dilettantistica.

Art. 21 Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 65/86 ed in particolare all'art. 9 e 14 della Legge Regionale n. 58/1987.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI

Art. 22 Uniforme in servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge Regionale 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i. e DGR n. 51- 9269 del 21 luglio 2008.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno la facoltà di usare il tempo per la vestizione e la svestizione della divisa, sia sul luogo di lavoro che fuori di esso, facendosi trovare idonei al servizio nell'orario assegnato.

È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.

Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito o per situazioni contingibili.

E' fatto divieto di: modificarne gli aspetti estetici, applicare elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa, indossare capi di vestiario o accessori non forniti dall'Amministrazione Comunale.

Lo svolgimento di servizi che comportano l'esposizione fisica dell'operatore su strada in condizioni di scarsa visibilità richiede obbligatoriamente che il medesimo indossi idonei dispositivi di protezione individuali ad alta visibilità in dotazione.

L'Amministrazione Comunale provvede alla pulizia e alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuali per mantenerne l'igiene e l'efficienza.

Gli appartenenti al Corpo autorizzati, ai sensi dell'art. 4 c. 3 della L.R. 57/91, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualifica o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento o ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 23 Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle leggi regionali in materia e dell'art. 6 della Legge Quadro n. 65/86.

I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nelle disposizioni sopra citate, che ne stabiliscono anche le modalità per l'applicazione sull'uniforme e per l'uso.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e dalla Regione Piemonte.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 24

Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M. del 4 marzo 1987, n. 145.

Gli strumenti di autotutela sono assegnati su scelta del Comandante e secondo le disposizioni vigenti in materia, in dotazione individuale o collettiva, con adeguata informazione e formazione all'utilizzo.

Le norme particolari relative all'armamento e alla tenuta degli strumenti di autotutela sono contenute nell'allegato "A" Regolamento speciale di attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n° 145. Per intervenute esigenze o nuove disposizioni legislative, il Comandante dispone la revisione dell'allegato "A".

Art. 25

Bracciali di contenimento

L'uso di bracciali di contenimento (manette), è consentito quando sia necessario per respingere una violenza e vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione.

Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.

Art. 26

Camera di attesa

All'interno dei locali della Polizia Locale, deve essere prevista una camera di attesa per i soggetti maggiorenni sottoposti ad accertamenti di Polizia Giudiziaria o che manifestano atteggiamenti aggressivi o autolesionisti, allocata in modo che i fermati possano essere accompagnati agevolmente ai servizi igienici compiendo un percorso breve e sicuro.

Detto spazio idoneo ad ospitare una sola persona deve essere progettato con accorgimenti idonei per garantire la sicurezza e l'incolumità sia degli operatori che dei soggetti fermati.

La camera di attesa deve avere pareti trasparenti visibili dall'esterno, areazione, luce e posto a sedere inamovibile e deve essere priva di strutture e arredi che non rispettino le vigenti norme sulla sicurezza.

Le pareti trasparenti devono potere essere oscurate per garantire la privacy della persona fermata, nel caso ricorrano le circostanze dell'ispezione o della perquisizione personale.

Per garantire l'idonea sorveglianza a distanza del fermato deve essere predisposta la tecnologia di videosorveglianza del locale.

Art. 27

Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi di autotutela in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità all'art. 5 della Legge Regione Piemonte n° 57 del 16/12/1991. e art. 6 della Legge Quadro n. 65/86. Eventuali ed ulteriori regolamenti regionali in tali materie si intendono automaticamente recepiti ai fini del presente Regolamento del Corpo di Polizia Locale della Città di Orbassano.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui con idonea formazione. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 28

Tessera di riconoscimento, distintivo e matricola

Il personale del Corpo di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento secondo il modello previsto dalle disposizioni vigenti.

Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme.

La placca di riconoscimento sostituisce a tutti gli effetti il cartellino identificativo degli incaricati di pubblico servizio.

Sul distintivo è sovraimpresso il numero di matricola dell'operatore che viene assegnato al momento dell'entrata in servizio.

Il numero di matricola è assegnato in modo cronologico, progressivo ed univoco e precederà la firma autografa in tutti gli atti d'accertamento.

Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla legge regionale, le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del Comandante.

È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Corpo di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.

La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

E' fatto obbligo di denunciare formalmente al Comandante lo smarrimento o la sottrazione della tessera e/o del distintivo.

Art. 29

Patente di servizio

Al personale di Polizia Locale viene assegnata patente di servizio nei modi previsti dalla vigente normativa. La patente di servizio vidimata dalla competente Prefettura, viene riconosciuta come documento idoneo alla conduzione dei mezzi in dotazione su tutto il territorio nazionale. Essa deve essere accompagnata dalla tessera di riconoscimento dell'Ente di appartenenza e fa fede in caso di accertamenti da parte di forze di polizia.

TITOLO V

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 30

Finalità' generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale fornisce un servizio alla cittadinanza per garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività svolte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

Svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

Ad esso competono i compiti inerenti alle funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di propria competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione.

L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.

La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e successive modificazioni, in particolare deve svolgere le seguenti attività:

- 1) controllo della mobilità e della sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti;
- 2) tutela del consumatore comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria;
- 3) tutela della qualità ambientale, urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia;
- 4) tutela della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria;
- 5) tutela del benessere degli animali da affezione e rispetto in generale di tutte le norme sulla fauna;
- 6) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- 7) controllo relativo ai tributi locali;
- 8) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di Protezione Civile;
- 9) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti;
- 10) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- 11) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- 12) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- 13) collaborare con tutti gli enti assistenziali e di servizi vari che svolgono compiti di promozione del benessere sociale e dei diritti fondamentali delle persone;
- 14) svolgere le funzioni e le attività di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
- 15) segnalare a chi di dovere ogni carenza che si manifesta nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- 16) ove necessario, eseguire nel territorio comunale la notificazione degli atti;
- 17) istituire corsi formativi per l'educazione stradale nelle scuole dell'obbligo, promuovere iniziative sulla diffusione della legalità ed il rispetto delle norme di civile convivenza;
- 18) porsi come soggetti di mediazione dei conflitti nelle situazioni che possono degenerare in contenziosi penali;
- 19) gestire, formare e coordinare i gruppi di volontariato che collaborano alle iniziative dell'Amministrazione.

Art. 31

Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 30 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) - regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) - presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) - servizio mobile lungo un itinerario;
- d) - servizi di ordine, rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 32

Servizi a bordo di veicoli

Al fine di garantire la resa dei servizi d'istituto ed in particolare il pronto intervento, sono attivati servizi su veicoli. Il Comandante impartisce le opportune direttive sulle finalità di impiego.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

I veicoli contrassegnati con la scritta "Polizia Locale" e dotati di accessori supplementari di allarme (sirene e lampeggianti), devono essere condotti esclusivamente dal personale della Polizia Locale.

L'uso dei dispositivi supplementari di allarme deve essere limitato ai soli casi di effettiva urgenza sotto la responsabilità operativa del capo pattuglia.

Tali veicoli sono immatricolati "ad uso esclusivo di polizia".

Per particolari esigenze di servizio il Comandante può autorizzare l'uso di veicoli in dotazione senza le insegne istituzionali.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

A bordo dei veicoli è tassativamente vietato fumare anche in assenza di passeggeri.

Art. 33

Collegamento dei servizi

I servizi esterni di norma devono essere collegati al Comando - Centrale operativa con apparecchio ricetrasmittente o dispositivi simili alternativi.

Gli operatori di Polizia Locale muniti dei dispositivi di comunicazione devono mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando.

Essi devono dare, quando richiesto, la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso Comando - Centrale operativa. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.

Le conversazioni via radio devono essere brevi, di contenuto essenziale e assolutamente indispensabili per la prosecuzione del servizio.

Il chiamante che intende dirottare del personale su un intervento deve darne comunicazione premettendo al messaggio un codice d'urgenza contraddistinto come segue:

- codice verde: intervento anche differibile che non presuppone rischi per il chiamante;
- codice giallo: intervento da eseguire appena possibile che non esclude rischi e complicazioni per il chiamante;

- codice rosso: intervento di assoluta priorità che presuppone rischi e gravi complicazioni per il chiamante.

Art. 34

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati da dispositivi di comunicazione con il Comando.

Gli operatori hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo le istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

Art. 35

Servizi interni

Ai servizi interni è addetto di preferenza il personale, appartenente al Corpo, con maggiore anzianità di servizio nel Corpo di Polizia Locale o dispensato per motivi di salute.

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, anche altro personale amministrativo messo a disposizione dalla Giunta Comunale.

Art. 36

Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento i compiti riservati a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso d'incidente stradale o di qualunque altro genere d'infortunio, il dipendente deve richiedere l'intervento per il tramite della Centrale Operativa o direttamente se la stessa non sia attivata o raggiungibile, del Servizio di Pronto Intervento/Infortunistica del Corpo di Polizia Locale e provvedere a richiedere altresì l'intervento di Autoambulanze, Vigili del Fuoco, carro-attrezzi, Ufficio Tecnico Comunale ed altre Forze di Polizia qualora se ne appalesi la necessità.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve sempre redigere un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lascino conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 47 del Regolamento, tutti gli Agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 37
Collaborazione con le altre Forze di Polizia

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, quando ne venga fatta motivata richiesta dalla competente autorità per specifiche operazioni.

Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli d'intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 38
Collaborazione alle attività di Protezione Civile

Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di Protezione Civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n° 7 e ss.mm.ii., dal piano comunale di Protezione Civile e da quello intercomunale.

Art. 39
Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

1. per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
2. per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.

Art. 40
Scorte d'onore e Gonfalone del Comune

Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Comandante, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, a tal fine il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

Art. 41
Ordine di servizio

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, di norma almeno settimanali, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Gli ordini di servizio per i servizi serali o notturni o per eventi o manifestazioni particolari hanno di norma una propria e distinta programmazione.

Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati in aggiunta all'ordine di servizio e possono essere stesi su foglio a parte, ovvero, in casi di necessità, impartiti verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Eventuali cambi di turno o richieste di modificazione del servizio, se richiesti dal personale dipendente, dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficiale incaricato alla redazione del servizio.

In caso di assenza dell'Ufficiale incaricato o del suo sostituto, saranno espressamente autorizzati dal Comandante o dal più alto in grado. Gli stessi avranno cura di modificare e controfirmare le variazioni apportate.

Art. 42

Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Direttore Generale ed in mancanza dal Segretario Generale, previo parere tecnico favorevole del Comandante, e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 punto 2 della Legge n. 65/86.

Art. 43

Collaborazioni per eventi straordinari con altre amministrazioni

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali d'intesa con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 44

Servizi effettuati per conto di privati

Il Comandante può essere autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore delegato a far effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario, se dovuto, giuste le disposizioni del vigente C.C.N.L. o dal Contratto d'Ente se più favorevole.

Art. 45

Relazioni sindacali

L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di

garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta un'efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Art. 46

Efficacia dei servizi del corpo

Il Comandante è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 30, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 47

Organizzazione del servizio

La programmazione e l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel C.C.N.L. e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente Regolamento.

I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

1. l'ordine di servizio giornaliero;
2. l'ordine di servizio particolare;
3. la circolare.

L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante.

L'ordine di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Comandante o suo delegato e viene esposto nell'albo del Comando almeno quarantotto ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.

Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.

L'ordine di servizio giornaliero contiene qualifica di servizio e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale.

Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un

ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.

La circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato.

Tutte le richieste provenienti dagli uffici comunali devono essere indirizzate al Comandante.

Tutti gli atti, relazioni, risposte, segnalazioni, richieste formulati dagli appartenenti al Corpo e diretti all'Amministrazione di appartenenza o ad altre e/o a enti diversi, devono essere avanzati per via gerarchica.

Sono elementi organizzativi del servizio: l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

Il personale della Polizia Locale, nell'esecuzione del servizio affidatogli, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.

Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.

Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli appartenenti al Corpo redigono rapporto al Comandante, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.

Gli appartenenti del Corpo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

Art. 48

Guida di veicoli ed uso di strumenti

Per i servizi di cui all'art. 31, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo necessariamente richiesto, anche ai fini dell'accesso al Corpo, la guida dei veicoli in dotazione.

L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere, previa idonea formazione, l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 49

Richieste di congedo ordinario - prestazioni straordinarie

Fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, le richieste di congedo ordinario dovranno essere proposte all'Ufficiale addetto alla redazione del servizio.

Astraggono da quanto sopra indicato le richieste di congedo motivate da esigenze personali che rivestano carattere di necessità ed urgenza o da gravi motivi familiari.

Tali ultime richieste dovranno essere proposte al Comandante od, in caso di sua precaria assenza, al suo facente funzioni. In tali straordinarie evenienze è ammessa la richiesta orale, da sanarsi immediatamente all'atto del rientro in servizio del personale interessato.

Il Comandante o l'Ufficiale incaricato della redazione del servizio, ai fini della stesura del piano ferie estivo od in concomitanza con le festività natalizie, di fine anno e pasquali, potrà sempre richiedere la presentazione anticipata, fissandone un termine, per le proposte di congedo ordinario da fruire in tali periodi.

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

E' vietato al personale della Polizia Locale di effettuare di propria iniziativa prestazioni straordinarie, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 50.

Art. 50 **Prolungamento del servizio – rientro in servizio**

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) - al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile.
- b) - in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) - in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Anche ai fini dell'art. 57 c.p.p., il personale del Corpo di Polizia Locale si intende automaticamente richiamato in servizio quando personalmente si avveda della commissione di un reato perseguibile d'ufficio.

Art. 51 **Mobilizzazione dei servizi**

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'amministrazione interessata ed in particolari servizi di emergenza o concernenti la pubblica sicurezza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante, su richiesta del Sindaco, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 52 **Reperibilità' degli appartenenti al Corpo**

Oltre i casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente il Comandante, su richiesta dell'Amministrazione, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. e dal contratto decentrato d'Ente. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il Comandante del Corpo.

Il personale deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro minuti 30 (trenta) dalla chiamata.

La reperibilità viene disposta dal Comandante del Corpo o da suo delegato.

I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori, per ciascun dipendente, mensilmente, al numero previsto dalle norme contrattuali.

Art. 53

Divieti ed incompatibilità

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio, nell'interesse di privati.

Devono evitare, se in servizio ed in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato degli appartenenti del Corpo e dell'Amministrazione.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa ledere il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:

- accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- scostarsi da un contegno serio e dignitoso;
- allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato o dal servizio fissato, senza averne ricevuta autorizzazione;
- dilungarsi in discussioni con cittadini in occasioni di accertamenti di violazione o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;
- occuparsi di affari od interessi propri;
- fumare durante lo svolgimento dei servizi comandati di viabilità e scorta, nell'atto di contestare violazioni e nell'espletamento di accertamenti e notifiche;
- assumere posizioni non corrette e dignitose durante l'espletamento dei servizi in special modo durante la guida dei veicoli in dotazione;
- divulgare notizie relative a servizi o pratiche d'ufficio a chi non ne abbia diritto o fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 54

Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 30.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 51.

Art. 55 **Codice etico**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale oltre alle norme di condotta generali, nell'espletamento delle proprie funzioni devono attenersi alle norme dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano.

Sono altresì recepiti anche i principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di Polizia" adottato con raccomandazione – REC 2001 n. 10 – dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

In particolare vanno rispettate le seguenti norme etico – deontologiche.

- L'uso della forza è consentito solo se strettamente necessario a raggiungere lo scopo legittimo;
- le interferenze nella privacy dei cittadini vanno limitate alle operazioni strettamente necessarie a raggiungere lo scopo legittimo;
- il personale di polizia deve agire con rispetto nei confronti dei cittadini e in modo particolare verso le categorie vulnerabili;
- il personale di polizia deve contrastare ogni forma di corruzione all'interno del Corpo di Polizia;
- le indagini di Polizia devono essere attivate solo su presupposti di ragionevole sospetto di reato o crimine;
- le indagini di polizia devono essere obiettive ed imparziali.

Art. 56 **Rapporti con gli organi di stampa**

Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da suo delegato.

Ogni altro appartenente al Corpo deve informare preventivamente il Comandante ed essere preventivamente autorizzato ad intrattenere qualsiasi rapporto con gli organi d'informazione che abbia come oggetto il servizio.

Art. 57 **Cura dell'uniforme e della persona**

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 22. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale sopra citato.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

L'uniforme e le calzature devono essere controllate all'inizio del servizio onde assicurarsi della loro perfetta pulizia. La cura della propria persona deve essere puntuale e conforme all'immagine che una figura pubblica deve proiettare agli utenti.

La barba ed i baffi sono ammessi, ma gli stessi debbono essere di dimensioni contenute e tali comunque da non costituire punto di presa in caso di colluttazione, né impedire l'uso delle apparecchiature, specie microfoniche e caschi, in dotazione.

Il personale dovrà adottare un taglio di capelli tale che gli stessi, possano essere raccolti, al bisogno, sotto il copricapo e non siano motivo di impedimento all'uso delle apparecchiature.

E' ammesso l'uso del trucco ma lo stesso non deve essere vistoso o troppo marcato.

Gli orecchini sono ammessi solo se non costituiscano punto di presa.

I piercing a vista sono vietati.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme. E' fatto divieto di indossarli in numero eccessivo o troppo vistoso o comunque di fattura tale da costituire punto di presa in una eventuale colluttazione.

Il Comandante assume i necessari provvedimenti affinché gli appartenenti al Corpo si conformino a quanto sopra disposto.

Art. 58 **Orario e posto di servizio**

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

Il Comandante del Corpo, ed in sua assenza, chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, può non osservare un orario prefissato, nel rispetto del monte ore settimanale.

Il personale che abbia disimpegnato un servizio notturno non può essere comandato in prosecuzione dell'orario.

La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione al Comando, salvo comprovato impedimento.

Ai dipendenti del Corpo deve essere garantito di lavorare nel rispetto dei diritti fondamentali della persona evitando situazioni di mobbing.

Art. 59 **Rapporti interni al corpo**

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi, subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 60 **Comportamento in servizio**

Durante i servizi svolti in luogo pubblico od aperto al pubblico, negli uffici comunali o di altri Enti, nella parte degli uffici del Comando aperti al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un comportamento in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire quando legittimamente richiesto il numero di matricola.

Nella vita privata deve tenere comportamenti pubblici tali da non pregiudicare il requisito della buona condotta morale e civile, requisito necessario per l'accesso al Corpo.

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Art. 61

Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni, le autorità civili e religiose che rappresentano e ai cortei funebri al passaggio del feretro è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle forze armate e corpi di polizia.

Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E TUTELA LEGALE

Art. 62

Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del C.C.N.L., secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.

Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e successivamente alla censura scritta.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 10 giorni dalla comunicazione con facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale, appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

I procedimenti disciplinari superiori alla censura divenuti definitivi sono annotati sullo stato di servizio del personale interessato.

Il Comandante assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Gli appartenenti al Corpo, devono segnalare per iscritto al Comandante ogni fatto, ritenuto sanzionabile dal Regolamento, in cui siano coinvolti gli operatori dipendenti. Il Comandante valuterà per i provvedimenti consequenziali.

Art. 63

Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, od in caso di primo turno in

almeno coincidenza dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 64 **Accertamenti sanitari**

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dalla competente Autorità sanitaria.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti possono essere impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

La Giunta Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali, garantendo esami adeguati con l'utilizzo delle strutture sanitarie presenti sul territorio.

Sono sempre disposti accertamenti sanitari preventivi, anche per l'accertamento dei necessari requisiti psico-fisici, in caso di nuovo accesso al Corpo.

Art. 65 **Riconoscimenti per gli appartenenti al Corpo**

Il Comandante segnala al Sindaco e/o al Presidente della Giunta Regionale i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e, notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, ciò anche al fine di promuovere l'assegnazione di elogi ed encomi, anche solenni nel seguente ordine di importanza:

- **Nota di merito:** conferita dal Comandante al personale che si è distinto per rilevanti qualità professionali per l'impegno e la diligenza nello svolgere il proprio servizio o particolari compiti assegnati.
- **Encomio:** conferito dal Sindaco al personale che si è distinto in particolari operazioni e ha ottenuto risultati di particolare rilevanza.
- **Encomio solenne:** conferito dal Consiglio Comunale al personale che si è reso protagonista di atti di eccezionale abnegazione e sacrificio ben oltre i normali doveri di servizio.

La nota di merito è conferito dal Comandante sulla base degli atti d'ufficio.

L'encomio è conferito dal Sindaco su proposta del Comandante.

L'encomio solenne, è conferito su proposta del Sindaco tramite segnalazione del Comandante.

Le note di merito e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Il Comandante, inoltre, segnala alla Giunta Comunale, per l'inoltro al Sig. Prefetto della Provincia di Torino, gli appartenenti al Corpo che per fatti eccezionali siano ritenuti meritevoli dell'attribuzione di onorificenze civili.

Art. 66 **Tutela legale e assicurazioni integrative degli appartenenti al Corpo**

Il Comandante del Corpo informa il Sindaco anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia Locale, per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale.

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono adottati i parametri finalizzati alla quantificazione del danno subito dal Comune per effetto del reato di oltraggio a pubblico ufficiale perpetrato nei confronti degli appartenenti del Corpo e la cui intera riparazione costituisce condizione necessaria agli effetti dell'estinzione del reato così come previsto dall'art. 341 bis comma 3 del Codice Penale.

In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo il Comune recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Amministrazione Comunale può assicurare il personale del Corpo a cura e spese del Comune contro eventuali infortuni o danni di natura fisica temporanea, permanente o mortalità mediante polizza assicurativa integrativa per i rischi non coperti.

L'Amministrazione Comunale può stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi di mezzi propri per servizi d'istituto.

TITOLO IX NORME FINALI, DI RINVIO E COMPETENZE

Art. 67 Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio:

1. alle norme di legge e di regolamento in materia;
2. al contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali;
3. alle norme del regolamento organico del personale.

E' abrogato il seguente regolamento: "Regolamento Polizia Municipale (ai sensi della Legge 07/03/1986, n. 65)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 1° febbraio 1989.

Art. 68 Competenze della Giunta Comunale e del Comandante del Corpo di Polizia Locale

Le successive variazioni alla normativa indicata dal presente Regolamento sono soggette a deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3°, del d.Lgs 267/2000.

Le successive variazioni dell'allegato "A" del presente Regolamento sono soggette a deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3°, del d.Lgs 267/2000 su proposta motivata del Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Art. 69 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 tramite l'Ufficio Territoriale di Governo.

Art. 70 Pubblicità del Regolamento

Una copia verrà consegnata individualmente ad ogni Operatore di Polizia Locale al momento dell'assunzione.

Una copia sarà depositata negli archivi informatici del Comando a disposizione per la consultazione, con preventiva informazione a tutti gli operatori della Polizia Locale.

Una copia sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Orbassano nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlg. 33/2013.

Riferimenti normativi:

- **Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale.**
- **Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58 Norme in materia di Polizia locale**
- **Legge regionale 10 DICEMBRE 2007 , n. 23 Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.**
- **D.G.R. 1 LUGLIO 2008, n. 16-9063 e suoi allegati.**
- **Decreto della Presidente della Giunta regionale 1 LUGLIO 2008, n. 11/R .**
- **Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".**
- **Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57 Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, "Norme in materia di Polizia locale"**
- **DGR 21 luglio 2008 n. 51 – 9269 "Uniformi"**
- **DGR 21 luglio 2008 n. 50 – 9268 e n. 51 – 9269 "Segni Distintivi del Grado per gli Operatori di Polizia Locale della Regione Piemonte"**
- **DGR 1 luglio 2008 n. 16 – 9063 "Strumenti di autotutela"**

ALLEGATO "A":

REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, n° 145) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE" E (D.G.R. 1 LUGLIO 2008, n° 16 – 9063) "STRUMENTI DI AUTOTUTELA".

**Art. 1
Armamento**

In applicazione a quanto disposto dal 2° comma dell'Art. 20 del D.M. 4.3.1987, n. 145, gli appartenenti alla Polizia Locale espletano armati i seguenti servizi:

- a) esterni di vigilanza;
- b) protezione della Casa comunale;
- c) notturni;
- d) pronto intervento.

Il Regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e delle leggi in materia, sarà disposto con deliberazione della Giunta Comunale.

**Art. 2
Numero e tipologia delle armi in dotazione**

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Lunicipale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Le armi in dotazione agli operatori di Polizia Locale devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente.

**Art. 3
Assegnazione dell'arma**

Il provvedimento di assegnazione dell'arma e delle munizioni in via continuativa deve contenere i seguenti dati:

- 1. le generalità complete dell'operatore;
- 2. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza;
- 3. la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- 4. la descrizione del munizionamento.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

L'elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

Art. 4

Registro delle armi e delle munizioni.

Il Comando di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.

Gli Appartenenti al Corpo della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

Sul registro verranno anche annotate: le ispezioni, le riparazioni delle armi ed i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

L'arma e le munizioni devono essere immediatamente versate al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorché viene a mancare la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 5

Versamento cautelare dell'arma.

Il Comandante, e in caso d'urgenza, anche il più alto in grado presente dandone immediato avviso, dispongono il versamento cautelare dell'arma d'ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio dell'assenza o compromissione dei requisiti psico-fisici previsti all'art. 15 del Regolamento, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Il Comandante procede al versamento cautelare dell'arma in dotazione, quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. Al superamento delle prescritte prove, l'arma viene riconsegnata all'assegnatario a cura dell'armiere del Corpo.

Il versamento dell'arma d'ordinanza avviene ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, con provvedimento motivato.

Contestualmente al versamento cautelare, o comunque nel più breve tempo possibile, i Dirigenti/Responsabili devono attivare immediatamente le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari previsti dal presente Regolamento.

A seguito del versamento dell'arma d'ordinanza per qualunque motivo, ad eccezione dell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, il dipendente viene avviato a visita presso la Commissione Medica Legale, su sua richiesta o d'ufficio".

Art. 6

Doveri dell'assegnatario

Gli Operatori di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma avranno cura di:

1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
3. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
4. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
5. riporre l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
6. conservare le munizioni in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
7. è facoltà del dipendente depositare l'arma a lui assegnata presso il Comando, nel locale idoneo predisposto;
8. denunciare immediatamente i fatti in caso di smarrimento o di furto dell'arma stessa o di parte di essa e/o delle munizioni all'ufficio locale di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri più vicino nonché al Comandante del Corpo;
10. evitare assolutamente qualsiasi operazione di maneggio, e pulizia dell'arma fuori dai locali interni del Comando appositamente creati.

Art. 7

Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte dal Comandante del Corpo ed in caso di assenza o impedimento, dal sub-consegnatario delegato dal Comandante.

Il consegnatario cura con la massima diligenza :

1. la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione e delle chiavi a lui affidate;
2. la effettuazione dei controlli;
3. la tenuta dei registri e della documentazione;
4. la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni.

Il Comandante - consegnatario, effettua, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Art. 8

Custodia delle armi

Le munizioni e le armi, quando non sono assegnate, quelle eventualmente di riserva e quelle temporaneamente restituite dagli assegnatari in caso di assenza prolungata o di necessità di servizio, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza, collocato in locale idoneo allarmato, all'interno del Comando. Sono altresì predisposte nello stesso locale, un numero di piccole casseforti idonee al deposito delle armi assegnate individualmente ad ogni componente della Polizia Locale in possesso di qualifica di Pubblica Sicurezza.

Le chiavi di dette casseforti sono date all'assegnatario e tenute in copia nell'armadio-cassaforte descritto al comma 1.

Le chiavi dell'armadio metallico corazzato in cui sono riposte le armi e le munizioni di riserva e i doppioni delle casseforti individuali, sono custodite dal Comandante – consegnatario e/o in sua assenza dal suo delegato che ne rispondono.

Art. 9

Servizi prestati con arma

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Il Comandante, responsabile del Corpo, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Art. 10

Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Art. 11

Dotazione della sciabola

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole. Le sciabole costituiscono armamento speciale del Comando. Esse possono essere impiegate, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme.

Il Comandante provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione delle sciabole.

Art. 12

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.

Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore, comunica al Prefetto territorialmente competente, il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

Art. 13

Addestramento al tiro

Gli Operatori alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui si presta servizio, gli operatori della Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

E' facoltà del Comandante del Corpo disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli operatori o per quelli che svolgono particolari servizi.

Art. 14

Campo di applicazione e finalità

Gli articoli: 13, 14, 15, del presente allegato "A" del Regolamento disciplinano i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata).

Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nei successivi articoli.

Art. 15

Strumenti di autotutela

Gli Operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale e secondo le modalità previste dall'art. 24 c. 2 del Regolamento del Corpo Polizia Locale.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per strumenti di autotutela:

- manette;
- spray irritante;
- sfollagente – mazzetta di segnalazione;
- tonfa in resina polimerica;
- guanti antitaglio;
- giubbotto antitaglio;
- giubbotto antiproiettile;
- cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio.

Il Comandante, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Corpo di Polizia Locale e dalle presenti norme, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati e può integrarli scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

Il Comandante del Corpo qualora ritenga utile fornire il personale degli strumenti di autotutela deve garantire preventiva e idonea formazione per il corretto utilizzo.